

L'OPINIONE ■ FRANCESCA E SIMONETTA PERUCCHI*

I PRELIEVI DA CONTI CORRENTI SVIZZERI



■ La recentissima circolare n. 27/E/ del 16 luglio 2015, dell'Agenzia italiana delle entrate, affronta un problema sentito e diffuso, quello della qualificazione tributaria delle somme prelevate da un conto estero da parte di un residente che acceda alla V.D., avendo adempiuto le norme relative, waiver compreso. Essa esordisce affermando che «i prelevamenti da conti esteri riferibili a persone che non esercitano attività di impresa di regola non sono gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo» (pagine 28-29); lasciando così intendere, ex adverso, che «i prelevamenti da conti esteri riferibili a imprenditori sarebbero onerati da una presunzione legale di redditività. Quindi precisa che «i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all'estero per il quale è necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso». Sicché parrebbe lecito concludere che il contribuente deve comunque dare tali dimostrazioni del tutto indipendentemente dal fatto che egli sia o meno un imprenditore.

Fatta questa premessa la circolare affronta l'aspetto cruciale del problema, riconoscendo che «la destinazione delle somme al consumo personale risulta talvolta complessa da dimostrare in quanto il contribuente, non essendovi tenuto, difficilmente conserva i giustificativi». Dopo di che considera la frequenza con la quale possono essere avvenuti i prelievi, distinguendoli in «prelievi periodici» e «prelievi non cadenzati», prospettando la seguente soluzione:

a) i «prelievi periodici contenuti nell'ambito del rendimento», annuale delle attività finanziarie depositate (ad es.) sul conto bancario parrebbero potersi considerare siccome destinati «a consumi personali» e come tali non soggetti a spiegazioni;

b) i «prelievi non cadenzati (sub b) di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale» dovrebbero invece «ricondursi alla trasformazione patrimoniale» e sarebbero soggetti a «spiegazioni». Ma subito dopo la circo-

lare aggiunge che «il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale ... potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa».

Sebbene non sfuggano le limitazioni regolamentari del direttore, una maggiore chiarezza sarebbe stata assai gradita, ma soprattutto indispensabile alla soluzione dei molti problemi che la V.D purtroppo propone; anche perché ne favorirebbe il successo, incoraggiando i molti tutt'ora spaventati dalla complessità della procedura e preoccupati dalle sue incognite.

Il dato di fatto è che, ora, al problema di interpretare le leggi si aggiunge anche quello di interpretare le circolari; ed infatti quella in esame non risponde con chiarezza a nessuna domanda, neppure a quella più semplice e cioè se sia sicuramente dispensato da qualsiasi dimostrazione chi abbia contenuto i prelevamenti nell'ambito dei rendimenti.

Altre affermazioni, infine, sollevano perplessità ulteriori perché, salvo nostro errore del quale ci scuseremo, non parrebbero trovare riscontro in nessuna norma tributaria italiana.

Già nell'esordio la circolare osserva che «i prelevamenti da conti esteri riferibili a persone che ... esercitano attività di impresa», sarebbero «gravati da presunzioni legali di reddito». Ebbene, se il significato dell'espressione fosse questo (ci auguriamo di no), avrebbero un fondamento assai discutibile, sia la presunzione (addirittura legale) riferita all'imprenditore, sia, più in generale, la classificabilità dei prelievi dal conto svizzero fra una qualsiasi delle fattispecie di reddito imponibile previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Le norme dell'art. 65 del Tuir, peraltro riferite ai soli «imprenditori individuali», considerano relativi all'impresa e quindi fiscalmente rilevanti solo i corrispettivi, i crediti ed i beni espressamente indicati. Ma nessuna norma del Tuir contiene la presunzione legale che sarebbero relativi all'impresa e quindi fiscalmente rilevanti i prelievi che l'imprenditore abbia operato da un proprio conto bancario all'estero; del tutto indipendentemente dal fatto che li abbia attinti da somme derivanti da un'evasione, piuttosto che da un risparmio tassato; da una successione piuttosto che da una donazione. Ed in relazione a tali somme neppure ricorre la presunzione legale di «redditi sottratti a tassazione» prevista dall'art. 2

del d. l. n. 78/2009, sia perché neppure richiamata dalla circolare, sia perché mancherebbero o potrebbero mancare i presupposti che la legittimano.

L'ordinamento tributario italiano è connotato da una codificazione rigidamente casistica, sicché non possono configurarsi fattispecie di reddito imponibile ulteriori rispetto a quelle espressamente previste; ed è a fortiori impossibile qualsiasi applicazione analogica di queste, per il divieto posto dal principio di legalità stabilito dall'art. 23 della costituzione. Né è lecito richiamare l'applicabilità di presunzioni legali, senza indicare la fonte che le prescrive, vigendo il principio di effettività della capacità contributiva (art. 53 cost.).

La circolare non afferma esplicitamente l'imponibilità dei prelievi che eccedano i rendimenti delle attività depositate sul conto, ma, dopo aver affermato che, ove questi siano «non cadenzati di importo consistente ovvero superiori alla redditività annuale», potrebbero «ricondursi alla trasformazione patrimoniale»; aggiunge che «il rifiuto di fornire spiegazioni ... potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa». Ed è ovviamente questa una conclusione francamente inaccettabile. La funzione accertativa dell'Agenzia, anche in materia di V.D., è rigorosamente vincolata alla legge; e non c'è nessuna norma che configuri la «incompletezza» come un vizio della «richiesta di accesso», che comporti l'esclusione dalla procedura del contribuente che l'ha presentata; e men che meno esiste una norma, che attribuisca all'ufficio un potere di esclusione, né in questo né in altri casi.

In altri termini l'ufficio può considerare la richiesta «non trasmessa» (pagine 3-4 del provvedimento 2015/13193); può considerarla inammissibile perché tardiva, anche ai sensi dell'art. 5-quadro, comma 2 del d.l. 167/1990; può denunciare alla Procura della repubblica il contribuente che abbia esibito o trasmesso «atti o documenti falsi, in tutto o in parte», ovvero abbia fornito «dati e notizie non rispondenti al vero»; ma non può escludere dalla procedura il contribuente che non abbia voluto o potuto «fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero»; della quale, però, egli sta chiedendo ammenda con una confessione riparatoria.